



Informazione Regolamentata n. 0151-75-2020	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2020 18:01:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IMA

Identificativo : 139044

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IMAN02 - Mantovani

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2020 18:01:38

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2020 18:05:20

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria sulle azioni ordinarie di I.M.A.
Industria Macchine Automatiche S.p.A.
promossa da IMA Bidco

Testo del comunicato

esercitino il diritto di recesso diventerebbero, per effetto della Fusione, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate. A tale riguardo, si rappresenta che (i) alla data del presente Comunicato, l'Offerente già detiene una partecipazione pari al 51,594% del capitale sociale dell'Emittente e al 66,956% dei relativi diritti di voto (incluse le azioni proprie), e, pertanto, esso dispone dei diritti di voto necessari per esercitare il controllo sull'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente e (ii) ai termini di cui al successivo paragrafo 3.5 e qualora si verificino le condizioni di mercato, l'Offerente e le sue affiliate intendono procedere, successivamente alla Data della Comunicazione, con acquisti di azioni IMA effettuati al di fuori dell'Offerta, sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come di seguito definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente.

In seguito al perfezionamento del *Delisting*, l'Offerente si propone di cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita, ivi incluso mediante il perfezionamento di grandi acquisizioni e l'espansione in nuovi mercati, nonché di valorizzare il *business* nel medio-lungo periodo, consolidando la propria posizione di *leadership* nell'industria del *packaging machinery*.

L'Offerente ritiene che il raggiungimento degli obiettivi descritti possa essere conseguito al meglio in un contesto privato, nel quale le azioni dell'Emittente non siano ammesse alle negoziazioni sul MTA.

3. Elementi essenziali dell'Offerta

3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha a oggetto massime n. 20.810.315 azioni ordinarie dell'Emittente (collettivamente, le "Azioni"), ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, rappresentative del 48,158% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione dalla Data della Comunicazione *dedotte* (i) le n. 22.295.194 azioni ordinarie, rappresentative del 51,594% del capitale sociale di IMA e del 66,956% dei relativi diritti di voto, detenute dall'Offerente alla Data della Comunicazione, e (ii) le n. 107.000 azioni proprie dell'Emittente, pari al 0,248% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data della Comunicazione.

Come indicato nel paragrafo che precede, alla Data della Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 107.000 azioni proprie, rappresentative dello 0,248% capitale sociale dell'Emittente.

Essendo l'Offerta un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a) e 109 del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché, qualora ne ricorrano i presupposti applicabili di cui all'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto dovessero acquistare azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) *cum dividendo* per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del TUF, e da quanto disposto dalla CONSOB, tra le altre, nella comunicazione n. DIS/99053857 del 12 luglio 1999 per il caso di acquisti indiretti di partecipazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 3, lett. (a), TUF e 45 del Regolamento Emittenti.

In particolare, si rappresenta che il Corrispettivo corrisponde alla valorizzazione unitaria delle azioni dell'Emittente riconosciuta nel corrispettivo concordato per l'acquisto della partecipazione in Sofima da parte dello Sponsor Finanziario, tramite May, come previsto nell'ambito dell'Accordo di Investimento e di Compravendita.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell'Emittente, rilevato alla chiusura del 28 luglio 2020 (ultimo giorno di borsa aperta prima della diffusione al mercato del comunicato stampa a sensi dell'articolo 114 del TUF contenente l'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e di Compravendita, la "Data di Riferimento") era pari a Euro 59,78 (fonte: FactSet). Rispetto a tale valore, il Corrispettivo incorpora, pertanto, un premio pari al 13,7% circa. Il premio rispetto al prezzo medio ponderato nel mese precedente alla Data di Riferimento risulta pari al 24,6%

Nella seguente tabella viene riportato un confronto tra il Corrispettivo e: (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni registrato il 28 luglio 2020, e (ii) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi e 1 anno precedenti la chiusura del mercato del 28 luglio 2020 (data in cui è stata comunicata al mercato la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e di Compravendita).

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato nel periodo	Corrispettivo ¹⁾ vs prezzo medio ponderato di periodo
Prezzo medio ponderato sui volumi - data precedente l'annuncio (28 luglio 2020)	Euro 59,78	13,7%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 mese precedente il 28 luglio 2020	Euro 54,56	24,6%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 3 mesi precedenti il 28 luglio 2020	Euro 55,48	22,6%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 6 mesi precedenti il 28 luglio 2020	Euro 55,61	22,3%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 anno precedente il 28 luglio 2020	Euro 58,53	16,2%

Fonte: FactSet al 28 luglio 2020.

Nota: 1) Corrispettivo per Azione *cum* dividendo.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 68,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta è pari a Euro 1.415.101.420 (l'"Esborso Massimo").

Il pagamento delle somme dovute nel contesto dell'Offerta (calcolate assumendo un'adesione totale da parte dei soci all'Offerta, prendendo in considerazione il numero massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell'Esborso Massimo) sarà effettuato dall'Offerente facendo ricorso interamente a proprie risorse finanziarie di *equity*, derivanti da versamenti in conto capitale da parte di Sofima Holding, la quale, a sua volta, si avvarrà di proprie risorse finanziarie di debito e di risorse finanziarie di *equity* ricevute tramite versamenti in conto capitale da parte delle sue società controllanti.

In particolare, le risorse necessarie per far fronte all'Esborso Massimo derivano, nella misura e

secondo le proporzioni che saranno stabilite dall'Offerente in prossimità della Data di Pagamento, dalle seguenti risorse finanziarie di *equity* e di debito del gruppo facente capo a Sofima:

- (i) fino a massimi Euro 572.401.420,00, derivanti dall'Aumento di Capitale di Sofima sottoscritto e versato da May;
- (ii) fino a massimi Euro 700.000.000,00, derivanti dal Finanziamento *Bridge Senior Secured* a favore di Sofima Holding, che verranno trasferiti all'Offerente mediante versamento in conto capitale; e
- (i) fino a massimi Euro 142.700.000,00, derivanti dall'emissione da parte di Sofima delle PIK Notes, da sottoscrivere da parte di investitori istituzionali.

3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita).

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che deterrà una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del Corrispettivo avverrà entro il sesto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

3.4 Revoca delle Azioni dalla quotazione

3.4.1. *Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*

Alla luce dei programmi futuri dell'Offerente relativi all'Emittente, l'Offerta è finalizzata al Delisting.

Conseguentemente, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente.

In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l' "**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**"), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto esclusivamente dall'Offerente ad un corrispettivo per Azione pari al Corrispettivo. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le

n. 107.000 azioni proprie, pari allo 0,248% del capitale sociale emesso dell'Emittente, detenute dall'Emittente stesso alla Data della Comunicazione, saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**"), Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di Borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 3.4.2. Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel successivo Paragrafo 3.4.2), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

3.4.2. Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ("**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 1, del TUF e dall'articolo 111 del TUF, le n. 107.000 azioni proprie, pari allo 0,248% del capitale sociale emesso dell'Emittente, detenute dall'Emittente stesso alla Data della Comunicazione, saranno sommate alla partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per Azione pari al Corrispettivo. L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà (se non già intervenuta) la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.4.3. *Eventuale scarsità di flottante*

A esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting in conseguenza dell'applicabilità dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, non è escluso che si verifichi una scarsità del c.d. flottante (ossia la quota di capitale sociale diffusa presso il mercato) tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di IMA, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie di IMA dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente dichiara fin da ora che non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie di IMA, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile ed essendo il Delisting l'obiettivo dell'Offerta.

In caso di revoca delle azioni ordinarie di IMA dalla quotazione sul MTA ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta (salvo quanto indicato nei precedenti Paragrafi 3.4.1 e 3.4.2) saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Inoltre, ove pure, all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), il flottante residuo delle azioni ordinarie di IMA fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al Segmento standard del MTA, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le azioni ordinarie di IMA potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data del Documento di Offerta e l'Emittente, non essendovi più tenuto, potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria i requisiti previsti per le società quotate sul segmento STAR.

3.4.4 *Fusione (dopo il Delisting)*

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, il Delisting sia stato conseguito e l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione (anche a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'art. 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

3.4.5 *Fusione (in assenza di Delisting)*

Nel caso in cui, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, il Delisting non fosse conseguito, l'Offerente intende perseguire il Delisting mediante la Fusione.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di

recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

3.4.7 *Ulteriori possibili operazioni straordinarie*

L'Offerente non esclude di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare - in aggiunta o in alternativa alle operazioni di Fusione descritte ai Paragrafi 3.4.4 e 3.4.5 che precedono - eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla Data della Comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo 3.4.7. Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

3.5 **Mercati sui quali è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul segmento STAR del MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

Nei limiti di quanto applicabile, l'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato ("U.S. Securities Exchange Act"), ferme restando le esenzioni applicabili contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla Data della Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituirà meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli

“Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copie della presente Comunicazione, o di porzioni della stessa, così come copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione che siano state poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

La presente Comunicazione non costituirà e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero sulla base di specifiche esenzioni e/o di deroghe rispetto alle medesime disposizioni.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. Partecipazioni detenute dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto

Alla Data della Comunicazione, Sofima PIK, soggetto che controlla indirettamente l’Offerente tramite Sofima Holding S.p.A., detiene la Partecipazione Azionaria, corrispondente a n. 22.295.194 azioni IMA, pari a circa il 51,594% del relativo capitale sociale e al 66,956% dei relativi diritti di voto. È previsto che, alla data del Documento di Offerta, la medesima Partecipazione Azionaria sarà nella titolarità dell’Offerente.

Per completezza, si precisa che, alla Data della Comunicazione, fatta eccezione per (i) le 20.520 azioni ordinarie IMA detenute da Alva, (ii) le 19.779 azioni ordinarie IMA detenute da Alva tramite Grecale Partecipazioni S.r.l.⁵, (iii) le 210.806 azioni ordinarie IMA detenute da Fariniunidici, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall’Offerente alcuna azione ordinaria dell’Emittente.

Né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari emessi dall’Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.

5. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell’Offerta

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

6. Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato

⁵ Partecipata da Alberto Vacchi al 52,94% in piena proprietà e al 46,21% in nuda proprietà.

dall'Offerente quale *global information agent* nell'ambito dell'Offerta (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tal fine, il Global Information Agent ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato all'Offerta (opa.ima@investor.morrowsodali.com), nonché il numero verde 800 141 774 (per chiamate dall'Italia) e il numero +39 06 97 63 57 50 (per chiamate dall'estero). Tali numeri saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ora italiana.

Il sito internet del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.

7. Consulenti

L'Offerente è assistito da:


- (i) J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *advisor* finanziari;
- (ii) UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;
- (iii) White & Case LLP ed NCTM Studio Legale, in qualità di consulenti legali;
- (iv) Poggi & Associati, in qualità di consulenti finanziari;
- (v) Tremonti Piccardi Romagnoli e Facchini Rossi & Soci, in qualità di consulenti fiscali.

8. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.ima.it.

IMA BidCo S.p.A.

(anche in nome e per conto di *May S.p.A.*, *May Holding S.à r.l.*, *Alva S.p.A.*, *Amca S.r.l.*, *Ipercubo S.r.l.*, *Lefa S.r.l.*, *Mefa S.r.l.*, *4emme S.r.l.*, *PM Investments S.r.l.*, *Cofiva S.A.*, *Fariniundici S.p.A.*, *SEV Holding S.p.A.*, *CO.FI.M.A. S.p.A.*, *Sofima Holding S.p.A.*, *Sofima PIK S.p.A.* e *Sofima S.p.A.*)



Nome: Emanuele Gaugnoli

Titolo: Amministratore unico di IMA BidCo S.p.A.

AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'"Offerente") su massime numero 20.810.315 azioni ordinarie (le "Azioni") di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di IMA.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di IMA dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituirà meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Fine Comunicato n.0151-75

Numero di Pagine: 11